

Piano di Utilizzo dei Litorali

L.R. n.9 del 12.06.2006 Art.41
Deliberazione della G.R. n.28/12 del 4 giugno 2020



Comune di Sant' Antioco

Provincia del Sud Sardegna

Il Sindaco
Ignazio Locci

Assessore Pianificazione urbanistica, Edilizia privata, LL.PP. e Servizi tecnologici:
Francesco Garau

Responsabile del Settore Servizi per il territorio:
Ing. Massimiliano Schirru

Responsabile del Procedimento:
Arch. Giovanna Manunza



Criteria srl

Città:Ricerche:TERritorio:Innovazione:Ambiente
via Cugia, 14 09129 Cagliari (Italy)
tel. +39 070303583 - fax +39 070301180
E-mail: criteria@criteriaweb.com;
www.criteriaweb.com

GRUPPO DI LAVORO:

Coordinamento generale e tecnico-scientifico

Ing. Paolo Bagliani
Geol. Maurizio Costa
Ing. Silvia Cuccu

Contributi specialistici

Ing. Silvia Cuccu
Geol. Antonio Pitzalis
Biol. Patrizia Sechi
Nat. Riccardo Frau

REGOLAMENTO D'USO E NORME TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE



Giugno 2021

Comune di Sant' Antioco

Piano di Utilizzo dei Litorali

L.R. n. 9 del 12 giugno 2006 Art. 41

Del. G.R. n.28/12 del 4 giugno 2020



CRITERIA s.r.l.

Città:Ricerche:Territorio:Innovazione:Ambiente

via Cugia, 14 09129 Cagliari (Italy) - tel 070303583 - fax 070301180

email: criteriaweb.com - Web: www.criteriaweb.eu

GRUPPO DI LAVORO

Coordinamento generale e tecnico-scientifico

Paolo Bagliani, *ingegnere (direttore tecnico)*

Maurizio Costa, *geologo (direttore tecnico)*

Silvia Cuccu, *ingegnere*

Aspetti specialistici

Silvia Cuccu, *ingegnere*

Antonio Pitzalis, *geologo*

Riccardo Frau, *naturalista*

Biol. Patrizia Sechi, *biologa*

Indice

TITOLO 1. Principi generali	1
Articolo 1. Ambito di applicazione e finalità.....	1
Articolo 2. Attività turistico - ricreative e servizi per la fruizione balneare	2
TITOLO 2. Principi generali	5
Articolo 3. Zonizzazione	5
Articolo 4. Attività di fruizione turistico - ricreativa.....	5
Articolo 5. Prescrizioni generali d'uso per i litorali	23
Articolo 6. Durata della stagione balneare	24
Titolo 3. Disciplina delle attività turistico - ricreative e servizi di supporto della balneazione.....	25
Articolo 7. Prescrizioni generali.....	25
Articolo 8. Piattaforme balneari, pontili galleggianti e <i>houseboat</i>	27
Articolo 9. Chioschi bar, Punti ristoro e Servizi Igienici.....	27
Articolo 10. Sistema degli accessi ai litorali	28
Articolo 11. Ambiti destinati alla fruizione con animali domestici.....	30
Articolo 12. Pulizia litorali	31
Articolo 13. Indirizzi di tutela, salvaguardia e riqualificazione ambientale	32
Articolo 14. Emissioni sonore	32
Articolo 15. Utilizzo di fonti luminose	32
Articolo 16. Approvvigionamento energetico, idrico e smaltimento dei reflui delle concessioni e dei servizi di supporto alla balneazione	33
Articolo 17. Operazioni di manutenzione ordinaria, rifornimento e stoccaggio dei carburanti per i gruppi elettrogeni.....	34
Articolo 18. Procedure per il rilascio delle concessioni.....	34
Articolo 19. Sanzioni	36
TITOLO 4. Norme tecniche per la realizzazione delle strutture	37
Articolo 21. Oggetto delle norme tecniche.....	37
Articolo 22. Obiettivi e contenuti	37
Articolo 23. Tipologie costruttive	37
Articolo 24. Tolleranze.....	43

Piano di Utilizzo dei Litorali

Regolamento d'uso della spiaggia e norme tecniche per la realizzazione delle strutture

TITOLO 1. Principi generali

Articolo 1. Ambito di applicazione e finalità

1. Il Piano di Utilizzo dei Litorali (nel seguito "PUL" o "Piano") disciplina le attività turistico - ricreative nell'ambito del territorio del demanio marittimo e delle aree ad esso retrostanti, destinate alla viabilità (veicolare, ciclabile e pedonale), ai parcheggi e alla fruizione della balneazione (chioschi, servizi igienici, pronto soccorso, ecc.).
2. Il presente Regolamento vuole perseguire le seguenti finalità:
 - a. garantire la conservazione e la tutela dell'ecosistema costiero;
 - b. armonizzare ed integrare le azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile anche in relazione al territorio immediatamente attiguo;
 - c. rapportare l'organizzazione del litorale al carattere naturale, rurale e urbano del contesto;
 - d. migliorare l'accessibilità e la fruibilità del sistema litoraneo in maniera da contrastare i processi di erosione e degrado della risorsa;
 - e. promuovere e incentivare la riqualificazione ambientale;
 - f. regolamentare e coordinare le diverse attività di servizio sui litorali attraverso processi di integrazione e complementarietà fra le stesse;
 - g. favorire la qualità, l'innovazione e la diversificazione dell'offerta di servizi turistici;
 - h. incentivare l'autonomia energetica delle strutture a servizio della balneazione attraverso l'utilizzo delle energie alternative con modalità morfologicamente integrate con le architetture
 - i. promuovere la realizzazione di interventi coerenti con gli obiettivi e con lo scenario di riferimento progettuale del Piano urbanistico vigente.
3. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme, al fine di garantire il perseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti e l'attuazione del PUL si applicano:
 - a. la L.R. n. 8 del 23 aprile 2015 e la L.R. n.11 del 3 luglio 2017 inerente il PUL e relativamente alle parti vigenti, con relativo atto di indirizzo interpretativo di cui alla DGR n. 58/21 del 27.12.2017;

- b. le Direttive Regionali di cui alla Deliberazione della G.R. n.28/12 del 04.06.2020;
 - c. l'Ordinanza Balneare, pubblicata annualmente con Determinazione dell'Assessorato agli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Sardegna, che disciplina le attività esercitabili sul demanio marittimo, per quanto concerne gli usi consentiti e le regolamentazione delle aree destinate alle strutture balneari in concessione;
 - d. l'Ordinanza di sicurezza balneare e disciplina generale delle attività diportistiche, pubblicata annualmente dalla Autorità Marittima competente per territorio, che fornisce disposizioni generali inerenti la sicurezza balneare e disciplina le attività esercitabili in mare, con particolare riguardo al noleggio delle unità da diporto utilizzate in attività ricreative e turistiche locali;
 - e. la Deliberazione n. 40/13 del 6.7.2016, con cui l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, di concerto con l'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, ha definito gli "Indirizzi per la gestione della fascia costiera", riguardante gli aspetti relativi alla pulizia delle spiagge, con particolare riferimento alla gestione della Posidonia spiaggiata, e finalizzata alla preservazione di ambienti di pregio e dei fondali soprattutto in presenza di praterie di Posidonia;
 - f. le Direttive Habitat 92/43/CEE e Uccelli 79/409/CEE (recepite dal DPR 357/1997 e s.m.i.) 2009/147/CE e ss.mm.ii., recependo e applicando integralmente per il Demanio Marittimo e per le Zone Costiere comprese nei siti Natura 2000 quanto previsto e disciplinato dai Piani di Gestione vigenti.
4. In riferimento alle norme di cui al comma 3 lett. a) e b) ai sensi dell'art. 24 comma 2 della L.R. n.7 del 12.04.2021 spetta alla Regione il rilascio di tutte le concessioni sui beni del demanio della navigazione interna, del mare territoriale e del demanio marittimo non attribuite allo Stato;
5. In caso di sovrapposizione tra le disposizioni di cui alle precedenti norme e quelle contenute nel presente regolamento sono da osservarsi le prescrizioni che risultano maggiormente restrittive. Qualora non sia comprensibile il grado di restrittività valgono le disposizioni previste dal PUL.

Articolo 2. Attività turistico - ricreative e servizi per la fruizione balneare

1. Ai sensi del Decreto Legge n.400 del 5 ottobre 1993, Art. 1, lett. da a) ad e), convertito in L. 494/1993, per attività turistico - ricreative oggetto di rilascio di concessioni demaniale marittima si intendono:
- a) gestione di stabilimenti balneari;
 - b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;

- c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
 - d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
 - e) esercizi commerciali.
2. Nel Demanio Marittimo del Comune di San Giovanni Suergiu, le attività turistico ricreative sono erogabili esclusivamente all'interno delle aree assentibili a concessione, così come individuate e localizzate nelle tavole di progetto e come disciplinato negli articoli successivi relativamente alle diverse zone.
3. Per lo svolgimento delle attività turistico – ricreative di competenza comunale, **sul Demanio Marittimo e nel mare territoriale del Comune di Sant'Antioco**, compatibilmente con la loro ammissibilità per le diverse Zone di cui al successivo Art. 4, **sono consentiti esclusivamente i seguenti servizi:**
- servizio di avvistamento e salvamento;
 - attività occasionali ludico - ricreative - sportive, che non necessitano di occupazione demaniale con superfici coperte;
 - gestione delle aree destinate alla fruizione con animali domestici;
 - gestione dei pontili, gavitelli e campi boa per l'ormeggio di natanti da diporto di lunghezza pari o inferiore a 10 metri;
 - posa di ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l'ombreggio;
 - servizi igienici e docce pubbliche o ad uso pubblico;
 - ristorazione;
 - vendita di cibi preconfezionati e senza mescita;
 - posa di sedie, tavoli e sistemi di ombreggio;
 - noleggio di piccoli natanti da spiaggia senza propulsione a motore;
 - scuole di vela (natanti da diporto a vela con deriva mobile, tavole a vela windsurf e kitesurf che si avvalgono di istruttori abilitati alla professione) con il posizionamento di corridoi di lancio;
 - gestione corridoi di lancio destinati al pubblico uso.
4. **Ulteriori servizi di supporto alla balneazione**, localizzabili **in ambiti esterni al demanio marittimo**, compatibilmente con gli usi disciplinati nelle diverse Zone ai sensi del successivo Art. 4, sono:
- gestione parcheggi;
 - servizi igienici e docce pubbliche o ad uso pubblico;
 - servizi di informazione turistica;
 - noleggio biciclette;
 - ristorazione;

- vendita di cibi preconfezionati e senza mescita;
- posa di sedie, tavoli e sistemi di ombreggio;
- attività occasionali ludico-ricreative - sportive, che non comportino la realizzazione di superfici coperte e/o nuovi volumi e trasformazioni permanenti del suolo e delle vegetazione naturale.

5. Per l'espletamento delle **attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione**, di cui ai precedenti commi 3 e 4, **sono ammessi i seguenti interventi e manufatti**, quest'ultimi assimilabili esclusivamente alle tipologie di "opere e impianti di facile rimozione":

- chiosco bar per vendita di cibi preconfezionati e senza mescita, dotato di ombreggio e pedana per il posizionamento di tavolini e sedie;
- chiosco bar dotato di servizi igienici, ombreggio e pedana per il posizionamento di tavolini e sedie;
- punto ristoro, dotato di servizi igienici, ombreggio e pedana per il posizionamento di tavolini e sedie;
- box info – point, infermeria, locale primo soccorso e/o deposito;
- spogliatoi;
- torrette di avvistamento;
- corridoi di lancio destinati al pubblico uso;
- sistemi di ombreggio;
- passerelle e camminamenti su pedana;
- recinzioni (semplice, palo e corda, mezza croce, croce sant'Andrea);
- segnaletica e cartellonistica;
- aree sosta veicolare;
- arredi (cestini portarifiuti – panchine o sedie – tavoli – rastrelliere);
- box servizi igienici;
- box docce;
- piattaforme balneari lignee;
- pontili galleggianti;
- sistemazione di aree a verde attrezzato ivi comprese le opere e i manufatti necessari per garantire la corretta fruizione e gestione della risorsa (sentieri pedonali, panchine, arredi, opere a verde);
- opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica, comprendenti interventi di rinaturalizzazione e ripristino, di ingegneria naturalistica, di mitigazione dei rischi geomorfologici e di erosione costiera.

6. Per l'esercizio e la realizzazione dei manufatti turistico – ricreativi, classificabili esclusivamente come "opere e impianti di facile rimozione", di cui ai commi precedenti, si applicano le prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

TITOLO 2. Principi generali

Articolo 3. Zonizzazione

1. L'ambito di applicazione del PUL è composto dalle seguenti Zone, derivanti dall'analisi delle componenti geoambientali, così come spazialmente identificate nelle tavole Tav.7 e 8:

Z0 – Spazio marino costiero

Z1a – Spiaggia fruibile

Z1b – Superficie programmabile

Z2a – Settore dunare

Z2b – Fascia di rispetto 5 metri dal piede della duna o dalla vegetazione

Z2c – Settore dunare degradato

Z3a – Zone umide

Z3b – Sistema stagnale e peristagnale

Z4a – Settore di foce fluviale

Z4b – Fascia di rispetto 20 metri dalla foce

Z5a – Costa bassa rocciosa

Z5b – Costa alta rocciosa instabile

Z6 – Settore colluviale

Z7 – Versanti costieri

Z8 – Settore retrolitorale urbanizzato o trasformato

Z9 – Aree antropizzate

Z10 – Sistema umido di S.Caterina - Saline

Articolo 4. Attività di fruizione turistico - ricreativa

Per tali zone, articolate in riferimento al loro differente livello di sensibilità alla fruizione, si disciplinano le attività legate all'utilizzo balneare e turistico – ricreativo.

Z0 – Spazio marino costiero

Definizione. Zona di mare destinata alla balneazione e delle aree di concessione a mare di competenza comunale per lo svolgimento delle attività turistico ricreative così come definite dai dispositivi normativi vigenti.

a. Attività consentite

- la libera balneazione, ad esclusione delle aree delimitate dai corridoi di lancio, dalle kite zone e delle aree prossime alle foci fluviali;
- la localizzazione stagionale di corridoi di lancio autorizzati dalle Autorità Marittime competenti per territorio a supporto dei servizi turistico - ricreativi e/o per il pubblico uso, garantendo l'assenza di incidenza sulla biocenosi marina e sull'assetto morfo - sedimentologico del litorale emerso e sommerso, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle norme e dai regolamenti vigenti di settore;
- il posizionamento di piattaforme balneari e di pontili galleggianti per l'ormeggio nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 8;
- la promozione di iniziative, attività e interventi volti alla conservazione integrale della prateria di Posidonia e della tutela delle biocenosi marine, in coerenza con quanto disciplinato dalle norme e dai regolamenti vigenti di settore.

b. Attività non consentite

- l'installazione di manufatti e lo svolgimento di attività turistico - ricreative non autorizzate;
- l'utilizzo di sistemi di ancoraggio per le piattaforme balneari, i pontili galleggianti e per corridoi di lancio che possano generare fattori di impatto e di incidenza ambientale sugli ecosistemi marino - costieri o determinare fenomeni di erosione costiera, coerentemente con quanto previsto dalle procedure e dalle disposizioni delle norme vigenti di settore.

Z1a – Spiaggia fruibile

Definizione. Area della spiaggia emersa sabbiosa o ciottolosa, comprendente la componente di avanspiaggia e parte del retrospiaggia, compresa la battigia fino a 5 m dal piede dunare o dalle coperture vegetazionali quando presenti, oppure fino alle componenti ambientali di retrospiaggia e retrolitorali. È intesa come superficie della spiaggia nella quale è possibile esercitare la fruizione balneare e all'interno della quale può essere presente la spiaggia programmabile per finalità turistico-ricreativa.

a. Attività consentite

- il passaggio, il libero transito, la sosta e la frequentazione pedonale;
- il servizio di avvistamento, salvamento e primo soccorso con relativo manufatto;
- la sosta e il posizionamento temporaneo di ombrelloni, sdraio, lettini;

- l'inserimento di eventuali arredi amovibili e temporanei per la sola stagione balneare di supporto alla fruizione libera (ad. esempio cestini porta rifiuti, passerelle per l'accesso, ecc.);
- la messa a dimora di passerelle lignee temporanee e removibili, poggiate sulla sabbia, e posizionabili nella stagione balneare, al fine di facilitare l'accesso pedonale alla spiaggia;
- il posizionamento di segnaletica e cartellonistica esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione e informazione naturalistica, in corrispondenza degli accessi, dei percorsi e delle aree designate per la fruizione;
- la fruizione di animali domestici nelle aree previste e così individuate nella cartografia di progetto;
- l'assegnazione temporanea e autorizzata per una durata massima di 20 giorni, come previsto dall'art. 12 delle Linee Guida Regionali, di aree da destinare a manifestazioni di carattere temporaneo quali feste, spettacoli, eventi sportivi o culturali, che prevedano l'installazione di sole strutture facilmente amovibili, senza interferenze con le concessioni esistenti, a garanzia che tali eventi non modifichino lo stato originario dei luoghi;
- la pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica e l'eventuale gestione delle foglie e dei banchi di Posidonia sedimentata, se autorizzata, esclusivamente con mezzi manuali o, qualora consentito, meccanici e comunque in stretta osservanza delle prescrizioni di cui all'Allegato 1 della Delib.G.R. n. 40/13 del 6.7.2016 e normative vigenti.

b. Attività non consentite

- il transito e la sosta di mezzi meccanici e veicoli in genere, se non espressamente autorizzati per finalità specifiche da parte degli enti competenti;
- i servizi turistico – ricreativi, anche se di facile rimozione, esterni alla spiaggia programmabile (Z1b), ad esclusione del servizio di salvamento e pubblico soccorso;
- l'installazione non autorizzata anche temporanea di qualsiasi struttura e manufatto in genere anche se removibile e privo di fondazione;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione, la realizzazione di aree scoperte sterrate, asfaltate, cementate o pavimentate con materiali che pregiudichino lo stato dei luoghi;
- la realizzazione ed il passaggio interrato di infrastrutture idriche, fognarie, di sottoservizi in genere e di cavidotti;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali nonché il disturbo alla fauna selvatica, l'alterazione della flora e delle vegetazione naturale;

- gli interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario se non espressamente autorizzati per la mitigazione di problematiche ambientali;
- lo sversamento di acque reflue o rigenerate e di prodotti inquinanti;
- lo stoccaggio anche temporaneo di sostanze inquinanti.

Inoltre nella fascia dei 5 metri dalla battigia non è consentito:

- la sosta dei natanti, tavole da surf e di qualunque altra attrezzatura nautica, ludico-sportiva e ricreativa, ivi compresi i natanti da spiaggia, anche in corrispondenza delle aree di pertinenza dei corridoi di lancio;
- la messa in opera di pontili galleggianti, anche se temporanei e con qualunque sistema di ancoraggio al fondo.

Z1b – Superficie programmabile

Definizione. Area della spiaggia emersa destinata alla localizzazione e al dimensionamento delle concessioni demaniali turistico - ricreative, individuata all'interno della *Spiaggia Fruibile (Z1a)* con esclusione dei 5 m della battigia.

a. Attività consentite

- il passaggio, il libero transito, la sosta e la frequentazione pedonale;
- le attività turistico - ricreative esclusivamente nelle aree previste assentibili a concessione demaniale;
- la messa a dimora di strutture e manufatti esclusivamente all'interno delle aree in concessione;
- l'assegnazione temporanea e autorizzata per una durata massima di 20 giorni, come previsto dall'art. 12 delle Linee Guida Regionali, di aree da destinare a manifestazioni di carattere temporaneo quali feste, spettacoli, eventi sportivi o culturali, che prevedano l'installazione di sole strutture facilmente amovibili, senza interferenze con le concessioni esistenti, a garanzia che tali eventi non modifichino lo stato originario dei luoghi;
- il transito e la sosta temporanea di veicoli gommati, esclusivamente se autorizzati, per sole cause di servizio ed entro specifiche fasce orarie stabilite nel documento autorizzativo, oltre che per emergenza e soccorso;
- la messa a dimora di recinzioni palo – corda per la delimitazione degli spazi concessori;
- l'inserimento di arredi amovibili e temporanei per la sola stagione balneare di supporto alla fruizione (ad. esempio cestini porta rifiuti, passerelle per l'accesso, ecc.);

- la messa a dimora di passerelle lignee temporanee e removibili, poggiate sulla sabbia, e posizionabili nella stagione balneare, al fine di facilitare l'accesso pedonale e ai disabili presso le strutture turistico - ricreative;
- il passaggio di canalizzazioni e tubature non interrato, ancorate alla struttura delle passerelle e pedane lignee, esclusivamente a servizio delle strutture turistico - ricreative per il collegamento alle reti tecnologiche, garantendo le condizioni di sicurezza previste dalle norme di settore e secondo le modalità previste dal presente regolamento;
- la localizzazione di gruppi elettrogeni, solo se autorizzati, e le relative operazioni di manutenzione ordinaria ed approvvigionamento degli stessi;
- l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora, regolati a volume tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica;
- l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose;
- la pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica e l'eventuale gestione delle foglie e dei banchi di Posidonia sedimentata, se autorizzata, esclusivamente con mezzi manuali o, qualora consentito, meccanici e comunque in stretta osservanza delle prescrizioni di cui all'Allegato 1 della Delib. G.R. n. 40/13 del 6.7.2016 e normative vigenti.

b. Attività non consentite

- il transito e la sosta di mezzi meccanici e veicoli non autorizzati;
- la realizzazione di servizi igienici e docce;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione, la realizzazione di aree scoperte sterrate, asfaltate, cementate o pavimentate con materiali che pregiudichino lo stato dei luoghi;
- la realizzazione ed il passaggio di infrastrutture idriche, fognarie, elettriche e sottoservizi in genere, ad esclusione di quelli previsti ancorati alla struttura delle passerelle e pedane;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali nonché il disturbo alla fauna selvatica, l'alterazione della flora e delle vegetazione naturale;
- gli interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario se non espressamente autorizzati e finalizzati alla mitigazione di problematiche ambientali;
- lo sversamento di acque reflue o rigenerate e di prodotti inquinanti;
- lo stoccaggio anche temporaneo di carburanti e altre sostanze inquinanti, ad esclusione delle riserve carburante necessarie alla gestione delle attività, autorizzate dagli enti competenti.

Z2a – Settore dunare e Z2b – Fascia di rispetto 5 metri dal piede della duna o dalla vegetazione e Z2c – Settore dunare degradato

Definizione. Settore delle dune embrionali, delle avandune e del primo cordone dunare, governate dalla dinamica eolica e parzialmente stabilizzate dalla vegetazione psammofila. È compresa la fascia dei 5 metri dalla berma vegetata e i sistemi dunari attualmente trasformati dalla fruizione antropica.

a. Attività consentite

- la messa in opera di recinzioni e dissuasori ai fini della delimitazione dei settori dunari e della vegetazione;
- il solo passaggio pedonale in corrispondenza dei varchi così come individuati nelle tavole di progetto, garantendo l'assenza di incidenza sulla vegetazione presente e sulle dinamiche geomorfologiche e sedimentarie dei corpi sabbiosi;
- l'inserimento di pedane e passerelle temporanee per l'accesso alla spiaggia, anche posizionate stagionalmente;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione, in particolare la chiusura di varchi e accessi non regolamentati, il ripristino e la protezione delle dune e della vegetazione;
- il posizionamento di segnaletica e cartellonistica esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione, divieto e informazione naturalistica, in corrispondenza degli accessi, dei percorsi e in prossimità delle eventuali aree designate alla fruizione;
- la tutela e la salvaguardia ambientale ai fini della prevenzione delle cause di degrado e degli impatti indotti dalla fruizione, in particolare per prevenire la creazione di varchi, accessi e fenomeni di erosione in genere;
- la pulizia dai rifiuti di origine antropica, esclusivamente con mezzi manuali;
- le attività finalizzate alla conservazione e alla prevenzione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo coerentemente con quanto previsto dal Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva Contro gli Incendi Boschivi (PRAI) e dalle Prescrizioni Regionali Antincendio;
- il riuso della biomassa vegetale e dei residui fogliari di Posidonia ai fini del ripristino delle formazioni dunari degradate e in stato di erosione individuate alla scala di progetto, esclusivamente se autorizzata ed in stretta osservanza delle modalità operative di cui all'Allegato 1 della Delib.G.R. n. 40/13 del 6.7.2016 e normative vigenti.

b. Attività non consentite

- il libero accesso, la sosta e la frequentazione pedonale in genere oltre le aree designate allo scopo;

- le attività turistico - ricreative e i servizi di supporto alla balneazione in genere;
- il libero transito e la sosta, anche saltuaria e temporanea, di mezzi meccanici e veicoli in genere;
- la messa a dimora di strutture e manufatti di qualsiasi altro apparecchio e/o manufatto funzionale allo svolgimento delle attività turistico - ricreative e di supporto alla balneazione o di aree da destinare a manifestazioni di carattere temporaneo quali feste, spettacoli, eventi sportivi o culturali;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione, la realizzazione di aree scoperte sterrate, asfaltate, cementate o pavimentate con materiali che pregiudichino lo stato dei luoghi;
- l'allontanamento delle biomasse vegetali e dei residui di Posidonia sedimentata dalle dinamiche meteomarine;
- lo stoccaggio temporaneo della biomassa vegetale in aree dunari su cui siano presenti habitat di interesse comunitario;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali nonché il disturbo alla fauna selvatica, l'alterazione della flora e delle vegetazione naturale;
- l'apertura di nuovi accessi, varchi, camminamenti, strade e piste;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario;
- lo sversamento di acque reflue o rigenerate e di prodotti inquinanti;
- la localizzazione di gruppi elettrogeni;
- la realizzazione ed il passaggio di infrastrutture idriche, fognarie, elettriche e sottoservizi in genere, ad esclusione di quelli previsti ancorati alla struttura delle passerelle e pedane;
- l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose e di apparecchi di diffusione sonora.

Z3a – Zone umide

Definizione. Bacini idrici permanenti e semipermanenti delle zone umide costiere, quali stagni, lagune e depressioni palustri di origine marino-litorale e di foce fluviale.

a. Attività consentite

- l'esercizio delle attività di fruizione naturalistico – ambientale qualora non diversamente stabilito dagli strumenti di gestione del rischio di alluvioni e dei piani di gestione delle ZSC;
- la messa in opera di strutture, ove autorizzate, per la salvaguardia di componenti ambientali sensibili e il controllo della fruizione, quali ad esempio recinzioni e dissuasori;

- il posizionamento di torrette di avvistamento per l'avifauna;
- il posizionamento di segnaletica e cartellonistica esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione, divieto e informazione naturalistica, in corrispondenza degli accessi, dei percorsi e delle aree designate per la fruizione;
- la pulizia dai rifiuti di origine antropica, esclusivamente con mezzi manuali;
- la tutela, la salvaguardia e la riqualificazione ambientale ai fini della prevenzione delle cause di degrado, di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione e di salvaguardia idraulica per la mitigazione dei rischi.

b. Attività non consentite

- il libero accesso, la sosta e la frequentazione pedonale in genere oltre le aree designate allo scopo;
- il libero transito e la sosta, anche saltuaria e temporanea, di mezzi meccanici e veicoli di qualunque genere, anche in assenza di ristagni idrici;
- le attività turistico – ricreative ed i servizi di supporto alla balneazione o di aree da destinare a manifestazioni di carattere temporaneo quali feste, spettacoli, eventi sportivi o culturali;
- la messa a dimora di strutture e manufatti ad esclusione di quelli previsti al punto precedente;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione, la realizzazione di aree scoperte sterrate, asfaltate, cementate o pavimentate con materiali che pregiudichino lo stato dei luoghi;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali nonché il disturbo alla fauna selvatica, l'alterazione della flora e delle vegetazione naturale;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario, se non espressamente autorizzati per la mitigazione di problematiche ambientali e in particolare che possano occludere o alterare il deflussi idraulici;
- l'allontanamento delle biomasse vegetali e dei residui di Posidonia sedimentata dalle dinamiche meteomarine;
- lo stoccaggio permanente o temporaneo delle biomasse e dei residui fogliari di Posidonia rimosse dal litorale;
- lo sversamento di acque reflue e prodotti inquinanti;
- la localizzazione di gruppi elettrogeni e l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose e di apparecchi di diffusione sonora.

Z3b – Sistema stagnale e peristagnale

Definizione. Settori circondariali gli stagni, le lagune, le depressioni palustri di origine marino-litorale e quelle di foce fluviale, caratterizzati dalla presenza di condizioni di elevata umidità del suolo e sviluppo di specie vegetali igrofile e alofile.

a. Attività consentite

- il passaggio nei percorsi carrabili, pedonali e ciclabili così come individuati nelle tavole di progetto, garantendo l'assenza di incidenza sulle dinamiche idrauliche ed ecologiche;
- la sistemazione dei percorsi esistenti;
- la sosta temporanea per alaggio e varo dei kite surf e windsurf esclusivamente in corrispondenza delle kite zone e così come indicate nelle tavole di progetto;
- il posizionamento di segnaletica e cartellonistica esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione, divieto e informazione naturalistica, in corrispondenza degli accessi, dei percorsi e delle aree designate per la fruizione;
- il posizionamento di torrette di avvistamento per l'avifauna;
- la messa a dimora di recinzioni e dissuasori ai fini della delimitazione delle zone sensibili e/o di fruizione controllata;
- la pulizia dai rifiuti di origine antropica, esclusivamente con mezzi manuali;
- la riqualificazione di edifici esistenti da destinare a servizi turistico - ricreativi;
- il transito di mezzi meccanici e veicoli a motore per sole cause di servizio, emergenza e soccorso esclusivamente nei percorsi carrabili esistenti;
- la tutela e la riqualificazione ambientale ai fini della prevenzione delle cause di degrado, di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione e di salvaguardia idraulica per la mitigazione dei rischi.

b. Attività non consentite

- la sosta anche saltuaria e temporanea di mezzi meccanici e veicoli a motore;
- le attività, le strutture e i manufatti turistico - ricreativi ed i servizi di supporto alla balneazione in genere o di aree da destinare a manifestazioni di carattere temporaneo quali feste, spettacoli, eventi sportivi o culturali;
- la realizzazione ed il passaggio di infrastrutture idriche, fognarie, elettriche e sottoservizi in genere;
- lo sversamento di acque reflue e prodotti inquinanti;
- la realizzazione di opere di difficile rimozione, di aree scoperte sterrate, asfaltate, cementate o pavimentate con materiali che pregiudichino lo stato dei luoghi;

- lo stoccaggio permanente o temporaneo delle biomasse e dei residui fogliari di Posidonia rimosse dal litorale;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali nonché il disturbo alla fauna selvatica, l'alterazione della flora e delle vegetazione naturale;
- la localizzazione di gruppi elettrogeni;
- l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora e l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose se non autorizzati;
- la realizzazione di aree asfaltate, cementate o pavimentate con materiali che pregiudichino lo stato dei luoghi;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario se non autorizzati.

Z4a – Settore di foce fluviale e Z4b – Fascia di rispetto 20 metri dalla foce

Definizione. Settori interessati dalle dinamiche fluvio-marine ordinarie e straordinarie delle foci dei corsi d'acqua in ambito di spiaggia e relativa fascia di rispetto di 20 m.

a. Attività consentite

- il passaggio, il libero transito, la sosta e la frequentazione pedonale, qualora non diversamente stabilito da altri strumenti per la gestione del rischio;
- la messa a dimora di recinzioni e dissuasori ai fini della delimitazione della zone sensibili e/o di fruizione controllata;
- la pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica e l'eventuale allontanamento delle foglie e dei banchi di Posidonia sedimentata, esclusivamente se autorizzata e preferibilmente con mezzi manuali;
- la tutela e la riqualificazione ambientale ai fini della prevenzione delle cause di degrado, di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione balneare e di salvaguardia idraulica per la mitigazione dei rischi.

b. Attività non consentite

- il transito e la sosta anche saltuaria e temporanea di mezzi meccanici e veicoli a motore non autorizzati;
- le attività, le strutture e i manufatti turistico - ricreativi ed i servizi di supporto alla balneazione o di aree da destinare a manifestazioni di carattere temporaneo quali feste, spettacoli, eventi sportivi o culturali;
- la realizzazione ed il passaggio di infrastrutture idriche, fognarie, elettriche e sottoservizi in genere;
- lo sversamento di acque reflue e prodotti inquinanti;

- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali nonché il disturbo alla fauna selvatica, l'alterazione della flora e delle vegetazione naturale;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione, la realizzazione di aree scoperte sterrate, asfaltate, cementate o pavimentate con materiali che pregiudichino lo stato dei luoghi;
- la localizzazione di gruppi elettrogeni;
- l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora e l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario se non autorizzate e in particolare che possano occludere o alterare il deflusso permanente od occasionale delle bocche a mare delle zone umide e delle foci fluviali;
- lo stoccaggio permanente e temporaneo delle biomasse e dei residui fogliari di Posidonia.

Z5a - Costa bassa rocciosa

Definizione. Settori del margine costiero a sviluppo prevalentemente roccioso modellati dall'azione diretta ed indiretta del mare. Localmente si sviluppano piccole falcate sabbiose/ciottolose intercalate ad affioramenti rocciosi.

a. Attività consentite

- le attività turistico - ricreative esclusivamente nelle aree previste assentibili a concessione demaniale;
- il posizionamento di piattaforme balneari nelle aree previste in concessione;
- il libero passaggio e la frequentazione pedonale, qualora non diversamente stabilito da strumenti e normative di previsione e prevenzione dei rischi idrogeologici e per la salvaguardia degli habitat di interesse comunitario;
- la pulizia dai rifiuti di origine antropica, esclusivamente con mezzi manuali;
- gli interventi riqualificazione ambientale e paesaggistica, comprendenti interventi di rinaturalizzazione, di ingegneria naturalistica, di mitigazione dei rischi geomorfologici e di erosione costiera;
- le attività finalizzate alla conservazione e alla prevenzione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo coerentemente con quanto previsto dal Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva Contro gli Incendi Boschivi (PRAI) e dalle Prescrizioni Regionali Antincendio.

b. Attività non consentite

- il transito e la sosta anche saltuaria e temporanea di mezzi meccanici e veicoli a motore;

- la messa a dimora di opere di difficile rimozione, la realizzazione di aree scoperte sterrate, asfaltate, cementate o pavimentate con materiali che pregiudichino lo stato dei luoghi;
- l'asportazione di sedimenti, di rocce, di specie vegetali e animali nonché il disturbo alla fauna selvatica, l'alterazione della flora e delle vegetazione naturale;
- la realizzazione ed il passaggio di infrastrutture idriche, fognarie, elettriche e sottoservizi in genere;
- la localizzazione di gruppi elettrogeni e l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose e di apparecchi di diffusione sonora.
- lo sversamento di acque reflue e prodotti inquinanti;
- interventi di sbancamento, scavi, riporti, trincee e movimentazioni di materiale roccioso e sedimentario;
- l'apertura di nuove piste, sentieri e varchi ne pedonali ne veicolari.

Z5b - Costa alta rocciosa instabile

Definizione. Settori del margine costiero dominati da Coste alte rocciose o Falesie, modellate dall'azione diretta ed indiretta del mare e soggette a dinamiche evolutive attive che prevedono frane e movimenti gravitativi detritici diffusi lungo le superfici.

a. Attività consentite

- il passaggio e la frequentazione pedonale, qualora non diversamente stabilito da strumenti e normative di previsione e prevenzione dei rischi idrogeologici e per la salvaguardia degli habitat di interesse comunitario;
- il posizionamento di segnaletica esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione, divieto e informazione naturalistica, in corrispondenza degli accessi;
- la chiusura di varchi e accessi ai tratti di costa non fruibili e che non rispettano le condizioni minime di sicurezza;
- la messa a dimora di recinzioni, ai fini della delimitazione delle componenti ambientali sensibili e come dissuasori per la fruizione;
- la pulizia dai rifiuti di origine antropica, esclusivamente con mezzi manuali;
- gli interventi riqualificazione ambientale e paesaggistica, comprendenti interventi di rinaturalizzazione, di ingegneria naturalistica, di mitigazione dei rischi geomorfologici e di erosione costiera;
- le attività finalizzate alla conservazione e alla prevenzione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo coerentemente con quanto previsto dal Piano

Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva Contro gli Incendi Boschivi (PRAI) e dalle Prescrizioni Regionali Antincendio.

b. Attività non consentite

- il transito e la sosta anche saltuaria e temporanea di mezzi meccanici e veicoli a motore;
- la localizzazione di gruppi elettrogeni e l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose e di apparecchi di diffusione sonora;
- le attività, le strutture e i manufatti turistico - ricreativi ed i servizi di supporto alla balneazione o di aree da destinare a manifestazioni di carattere temporaneo quali feste, spettacoli, eventi sportivi o culturali;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione, la realizzazione di aree scoperte sterrate, asfaltate, cementate o pavimentate con materiali che pregiudichino lo stato dei luoghi;
- l'asportazione di sedimenti, di rocce, di specie vegetali e animali nonché il disturbo alla fauna selvatica, l'alterazione della flora e delle vegetazione naturale;
- la realizzazione ed il passaggio di infrastrutture idriche, fognarie, elettriche e sottoservizi in genere;
- lo sversamento di acque reflue e prodotti inquinanti;
- interventi di sbancamento, scavi, riporti, trincee e movimentazioni di materiale roccioso e sedimentario;
- l'apertura di nuove piste, sentieri e varchi ne pedonali ne veicolari.

Z6 – Settore colluviale

Definizione. Superfici di formazione detritica generati dal disfacimento degli affioramenti rocciosi con trasporto sedimentario per ruscellamento, evoluti per pedogenesi, con suoli poco profondi e copertura vegetazionale prevalentemente a macchia mediterranea.

a. Attività consentite

- il passaggio, il libero transito, la sosta e la frequentazione pedonale;
- le attività, le strutture e i manufatti turistico - ricreativi ed i servizi di supporto alla balneazione esclusivamente nelle aree programmate così come localizzate nelle tavole di progetto;
- il transito e la sosta veicolare esclusivamente nelle aree designate, preferibilmente in corrispondenza delle aree già trasformate e prive di copertura vegetazionale;
- il posizionamento di segnaletica e cartellonistica;

- le sistemazioni a verde attrezzato;
- la pulizia dai rifiuti di origine antropica;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti ambientali;
- l'inserimento di eventuali arredi amovibili di supporto alla fruizione (ad. esempio cestini porta rifiuti, passerelle per l'accesso, ecc.);
- le attività finalizzate alla conservazione e alla prevenzione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo coerentemente con quanto previsto dal Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva Contro gli Incendi Boschivi (PRAI) e dalle Prescrizioni Regionali Antincendio;
- il passaggio di canalizzazioni e tubature non interrate, ancorate alla struttura delle passerelle e pedane lignee, esclusivamente a servizio delle strutture turistico - ricreative per il collegamento alle reti tecnologiche, garantendo le condizioni di sicurezza previste dalle norme di settore e secondo le modalità previste dal presente regolamento;
- la realizzazione di cisterne idriche e vasche di accumulo reflui non interrate nel rispetto delle norme di settore e autorizzate dagli enti competenti, qualora non fosse possibile l'allaccio diretto alle reti esistenti;
- la localizzazione di gruppi elettrogeni, solo se autorizzati, e le relative operazioni di manutenzione ordinaria ed approvvigionamento degli stessi;
- l'assegnazione temporanea e autorizzata per una durata massima di 20 giorni, come previsto dall'art. 12 delle Linee Guida Regionali, di aree da destinare a manifestazioni di carattere temporaneo quali feste, spettacoli, eventi sportivi o culturali, che prevedano l'installazione di sole strutture facilmente amovibili, senza interferenze con le concessioni esistenti, a garanzia che tali eventi non modifichino lo stato originario dei luoghi;
- l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose, unicamente se autorizzate;
- l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora, regolati a volume tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica.

b. Attività non consentite

- la messa a dimora di opere di difficile rimozione con finalità turistico-ricreative;
- la realizzazione di aree asfaltate o cementate e l'impermeabilizzazione del terreno in genere;
- la realizzazione ed il passaggio di infrastrutture idriche, fognarie, elettriche e sottoservizi in genere, ad esclusione di quelli previsti ancorati alla struttura delle passerelle e pedane;
- interventi sul suolo o installazione di manufatti che possono generare processi di dilavamento e di erosione del suolo;

- l'alterazione della vegetazione e della flora di interesse conservazionistico;
- lo sversamento di acque reflue e prodotti inquinanti;
- lo stoccaggio permanente o temporaneo delle biomasse e dei residui fogliari di Posidonia rimosse dal litorale;
- l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora e l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose se non autorizzate.

Z7 – Versanti costieri

Definizione. Sistemi di versante collinari e relative fasce pedemontane degradanti verso il margine costiero ad esso relazionati da processi fluviali e di ruscellamento.

a. Attività consentite

- il passaggio, il libero transito, la sosta e la frequentazione pedonale;
- l'esercizio delle attività di fruizione naturalistico – ambientale qualora non diversamente stabilito dai piani di gestione delle ZSC;
- le attività, le strutture e i manufatti turistico - ricreativi ed i servizi di supporto alla balneazione così come localizzate nelle tavole di progetto;
- il posizionamento di segnaletica e cartellonistica per indicazione dei livelli di attenzione, divieto e informazione naturalistica;
- la sosta temporanea per alaggio e varo dei kite surf e windsurf esclusivamente in corrispondenza delle kite zone e così come indicate nelle tavole di progetto;
- l'ancoraggio dei pontili galleggianti nel rispetto di quanto previsto al successivo Art.8;
- la pulizia dai rifiuti di origine antropica;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti ambientali;
- il transito di mezzi meccanici e di veicoli a motore in corrispondenza delle strade carrabili esistenti, garantendo l'assenza di incidenza sulle componenti ambientali;
- la sosta veicolare esclusivamente nelle aree designate, preferibilmente in corrispondenza delle aree già trasformate e prive di copertura vegetazionale;
- la messa a dimora di recinzioni ai fini della sicurezza e della delimitazione di componenti ambientali sensibili;
- la riqualificazione di edifici esistenti da destinare a servizi turistico - ricreativi;
- le sistemazioni a verde attrezzato;
- l'inserimento di eventuali arredi amovibili di supporto alla fruizione (ad. esempio cestini porta rifiuti, tavolini pic-nic, ecc.);

- la localizzazione di gruppi elettrogeni, solo se autorizzati, e le relative operazioni di manutenzione ordinaria ed approvvigionamento degli stessi;
- l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose, unicamente se autorizzate;
- l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora, regolati a volume tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica;
- la realizzazione di canalizzazioni, tubature, cisterne idriche e vasche di accumulo reflui anche interrate nel rispetto delle norme di settore e autorizzate dagli enti competenti, qualora non fosse possibile l'allaccio diretto alle reti esistenti;
- l'assegnazione temporanea e autorizzata per una durata massima di 20 giorni, come previsto dall'art. 12 delle Linee Guida Regionali, di aree da destinare a manifestazioni di carattere temporaneo quali feste, spettacoli, eventi sportivi o culturali, che prevedano l'installazione di sole strutture facilmente amovibili, senza interferenze con le concessioni esistenti, a garanzia che tali eventi non modifichino lo stato originario dei luoghi;
- le attività finalizzate alla conservazione e alla prevenzione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo coerentemente con quanto previsto dal Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva Contro gli Incendi Boschivi (PRAI) e dalle Prescrizioni Regionali Antincendio.

b. Attività non consentite

- la realizzazione di strutture e manufatti turistico - ricreativi di difficile rimozione;
- interventi di sbancamento, scavi, riporti, trincee e movimentazioni di materiale roccioso e sedimentario se non autorizzati;
- interventi sul suolo o installazione di manufatti che pregiudichino lo stato dei luoghi o che possono generare processi di dilavamento e di erosione del suolo;
- l'asportazione di sedimenti, di rocce, di specie vegetali e animali nonché il disturbo alla fauna selvatica, l'alterazione della flora e delle vegetazione naturale;
- lo sversamento di acque reflue e prodotti inquinanti;
- la realizzazione ed il passaggio di infrastrutture idriche, fognarie, elettriche e sottoservizi in genere se non autorizzati.

Z8 – Settore retrolitorale urbanizzato o trasformato

Definizione. Porzioni del margine costiero e retrolitorali trasformati dalla fruizione antropica, che ne hanno modificato l'assetto e la struttura geomorfologica e vegetazionale originaria.

a. Attività consentite

- il passaggio, il transito, la sosta e la frequentazione pedonale;

- il transito e la sosta veicolare all'interno delle aree designate allo scopo e così come individuate nelle tavole allegate al Piano;
- l'inserimento di servizi turistico – ricreativi e di supporto alla balneazione esclusivamente nelle aree designate, così come individuate nelle tavole di Piano;
- la riqualificazione di edifici esistenti da destinare a servizi turistico – ricreativi;
- l'inserimento di eventuali arredi amovibili di supporto alla fruizione (ad. esempio cestini porta rifiuti, tavolini pic-nic, ecc.);
- il posizionamento di segnaletica e cartellonistica;
- la messa in opera di recinzioni e dissuasori ai fini della delimitazione delle componenti ambientali sensibili e/o a fruizione controllata;
- le sistemazioni a verde attrezzato;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti ambientali;
- la pulizia dai rifiuti di origine antropica;
- la realizzazione di canalizzazioni, tubature, cisterne idriche e vasche di accumulo reflui anche interrate nel rispetto delle norme di settore e autorizzate dagli enti competenti, qualora non fosse possibile l'allaccio diretto alle reti esistenti;
- la localizzazione di gruppi elettrogeni, solo se autorizzati, e le relative operazioni di manutenzione ordinaria ed approvvigionamento degli stessi;
- l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose, unicamente se autorizzate;
- l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora, regolati a volume tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica;
- l'assegnazione temporanea e autorizzata per una durata massima di 20 giorni, come previsto dall'art. 12 delle Linee Guida Regionali, di aree da destinare a manifestazioni di carattere temporaneo quali feste, spettacoli, eventi sportivi o culturali, che prevedano l'installazione di sole strutture facilmente amovibili, senza interferenze con le concessioni esistenti, a garanzia che tali eventi non modifichino lo stato originario dei luoghi;
- le attività finalizzate alla conservazione e alla prevenzione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo coerentemente con quanto previsto dal Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva Contro gli Incendi Boschivi (PRAI) e dalle Prescrizioni Regionali Antincendio.

b. Attività non consentite

- la realizzazione di strutture e manufatti turistico - ricreativi di difficile rimozione;
- l'apertura di nuove piste, varchi o strade anche se sterrate e a fondo naturale;

- la realizzazione di nuove aree asfaltate o cementate e l'impermeabilizzazione del terreno in genere;
- interventi sul suolo o installazione di manufatti che possono generare processi di dilavamento e di erosione del suolo;
- lo sversamento di acque reflue e prodotti inquinanti;
- lo stoccaggio anche temporaneo di carburanti e altre sostanze inquinanti.

Z9 – Aree antropizzate

Definizione. Settori attualmente occupati o trasformati da insediamenti, infrastrutture opere e manufatti.

a. Attività consentite

- le attività turistico ricreative coerenti con gli strumenti urbanistici locali e sovra locali e con le normative di settore.

Z10 – Sistema umido di S.Caterina – Saline

Definizione. Sistema umido costituito dalle Saline storiche e dallo Stagno e relative fasce peristagnali di Santa Caterina.

a. Attività consentite

- il passaggio nei percorsi carrabili, pedonali e ciclabili così come individuati nelle tavole di progetto, garantendo l'assenza di incidenza sulle dinamiche idrauliche ed ecologiche;
- la sistemazione dei percorsi esistenti;
- il posizionamento di segnaletica e cartellonistica esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione, divieto e informazione naturalistica, in corrispondenza degli accessi, dei percorsi e delle aree designate per la fruizione;
- il posizionamento di torrette di avvistamento per l'avifauna;
- la messa a dimora di recinzioni e dissuasori ai fini della delimitazione della zone sensibili e/o di fruizione controllata;
- la pulizia dai rifiuti di origine antropica, esclusivamente con mezzi manuali;
- le attività di produzione all'interno delle saline;
- il transito di mezzi meccanici e veicoli a motore per sole cause di servizio, emergenza e soccorso esclusivamente nei percorsi carrabili esistenti;
- la tutela e la riqualificazione ambientale ai fini della prevenzione delle cause di degrado, di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione e di salvaguardia idraulica per la mitigazione dei rischi.

b. Attività non consentite

- il libero accesso, la sosta e la frequentazione in genere oltre le aree designate allo scopo;
- le attività turistico – ricreative ed i servizi di supporto alla balneazione;
- la messa a dimora di strutture e manufatti ad esclusione di quelli previsti al punto precedente;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali nonché il disturbo alla fauna selvatica, l'alterazione della flora e delle vegetazione naturale;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione, la realizzazione di aree scoperte sterrate, asfaltate, cementate o pavimentate con materiali che pregiudichino lo stato dei luoghi;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario, se non espressamente autorizzati;
- lo stoccaggio permanente o temporaneo delle biomasse e dei residui fogliari di Posidonia rimosse dal litorale;
- lo sversamento di acque reflue e prodotti inquinanti;
- la localizzazione di gruppi elettrogeni e l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose e di apparecchi di diffusione sonora.

Articolo 5. Prescrizioni generali d'uso per i litorali

1. Salvo quanto disposto dal precedente Articolo e dalle normative vigenti di settore, nell'ambito delle spiagge e delle aree demaniali è di norma vietato:
 - praticare qualsiasi gioco (calcio o calcetto, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.) senza previo avviso di delimitazione degli spazi e comunque ad una distanza superiore a 15 metri dalla linea di battigia. Tali attività potranno eventualmente essere praticate all'interno delle aree in concessione appositamente attrezzate dai concessionari stessi o in aree della spiaggia fruibile appositamente attrezzate per eventi occasionali e temporanei, come previsto dall'art. 12 delle Linee Guida Regionali, autorizzate dalla Amministrazione comunale;
 - lasciare, oltre il tramonto, sulle spiagge libere, ombrelloni, lettini o altre attrezzature comunque denominate;
 - ostacolare o limitare il libero accesso pedonale alle aree demaniali;
 - l'apertura di accessi privati sul demanio;
 - l'accesso alle spiagge e alle aree demaniali in genere ai veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli destinati al soccorso, alla pulizia degli arenili, oltre a quelli specificatamente autorizzati per carico e scarico merci a servizio delle attività turistico-ricreative e dagli Enti competenti;

- campeggiare con roulotte, campers, tende da campeggio o altre attrezzature simili al di fuori delle aree designate allo scopo;
- utilizzare apparecchi di diffusione sonora, regolati a volume eccessivo, negli orari in cui potrebbe essere arrecato disturbo alla quiete pubblica, da definire con ordinanza sindacale;
- organizzare attività di spettacolo e di intrattenimento a carattere temporaneo, manifestazioni ricreative e nautiche ed esercitare qualunque attività a scopo di lucro (commercio in forma fissa o itinerante, fotografia, attività promozionali, ecc.) senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio comunale;
- spostare, modificare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti posizionati a tutela della pubblica incolumità;
- l'abbandono, l'interramento e la discarica, sia a terra che a mare, di ogni tipo di rifiuto e/o altri materiali;
- utilizzare sapone e shampoo e detergenti in genere nei box doccia;
- accendere fuochi e svolgere attività pirotecniche in assenza delle prescritte autorizzazioni delle Autorità competenti;
- praticare la balneazione nelle zone adibite a corridoi di lancio/atterraggio opportunamente segnalati.

Articolo 6. Durata della stagione balneare

1. Per la durata della stagione balneare si rimanda all'Ordinanza Balneare redatta e pubblicata annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna.
2. Per le attività turistico – ricreative localizzate in ambiti esterni al demanio marittimo nonché per l'esercizio di attività sportive la durata dell'esercizio in modo continuativo potrà essere superiore indipendentemente dall'intervallo previsto per la stagione balneare, salvo quanto diversamente stabilito dalle norme regionali e/o comunali.
3. Periodi di esercizio più limitati possono essere previsti per le attività turistico-ricreative localizzate in aree individuate a pericolosità idraulica elevata e molto elevata (Hi3 e Hi4) e fasce di salvaguardia idraulica, secondo quanto stabilito dagli Studi Comunali di Assetto Idrogeologico, dagli Studi di Compatibilità idraulica o dalle verifiche di sicurezza da inondazioni costiere, ai sensi delle Norme del PAI.

Titolo 3. Disciplina delle attività turistico - ricreative e servizi di supporto della balneazione

Articolo 7. Prescrizioni generali

1. Le concessioni, così come riportate nelle tavole di progetto del Piano, ricadono sia in ambiti interni che esterni al demanio marittimo.
2. Le concessioni demaniali marittime dovranno obbligatoriamente prestare il servizio di salvamento a mare e dotarsi dell'attrezzatura necessaria per il pronto soccorso, secondo le prescrizioni indicate nell'ordinanza di sicurezza balneare.
3. Nei tratti in cui non è prevista l'installazione di concessioni demaniali, il servizio di salvamento a mare e primo soccorso verrà assicurato dal Comune o, qualora non fosse possibile garantirlo, verranno installati appositi cartelli che avvisino l'assenza di servizio di salvamento.
4. L'installazione di corridoi di lancio per finalità pubbliche e di sicurezza verrà valutata stagionalmente di concerto con la Capitaneria di Porto competente. I corridoi di lancio dovranno essere destinati al pubblico uso per l'atterraggio e la partenza delle unità a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e tavole a vela. La loro installazione dovrà essere effettuata garantendo l'assenza di incidenza sulla biocenosi marina e sull'assetto morfo - sedimentologico del fondale, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle norme e dai regolamenti vigenti di settore degli Enti pubblici competenti.
5. Il posizionamento dei manufatti turistico - ricreativi deve essere preceduto da una analisi dettagliata dello stato dei luoghi, atta a verificare le condizioni spaziali, morfologiche e ambientali idonee all'installazione, soprattutto in riferimento alla salvaguardia degli habitat di interesse comunitario e alla salvaguardia del litorale sabbioso.
6. Nei settori di costa ricadenti all'interno delle ZSC e ZPS il rilascio della concessione turistico - ricreativa è subordinata alla verifica dell'assenza di incidenza diretta e/o indiretta a carico delle valenze della Rete Natura 2000 (verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi del DPR 357/1997 e ss.mm.ii.).
7. Le lavorazioni per il montaggio / smontaggio dei manufatti dovranno essere effettuate esclusivamente con attività manuali al fine di limitare possibili disturbi alla fauna dovuti ad emissioni sonore legate all'utilizzo di macchinari. Durante le fasi di cantiere, dovranno essere inoltre utilizzate attrezzature in ottimo stato di manutenzione e efficienza onde evitare interferenze seppur temporanee con l'ambiente circostante.
8. In considerazione del fatto che i litorali sabbiosi, sono per loro natura soggetti a mutamenti sia morfologici che dimensionali a causa delle naturali dinamiche meteo-marine, il posizionamento delle aree da affidare in concessione sarà

approvato dall'Amministrazione comunale, solo a eseguito dell'esecuzione di un rilievo in sito di dettaglio della spiaggia programmabile e relativo progetto di posizionamento dei manufatti proposto dal proponente. Tale rilievo deve essere restituito in coordinate assolute in apposito elaborato grafico firmato da tecnico abilitato. Qualora non vi siano gli spazi sufficienti per il posizionamento delle concessioni come previsto dal presente Piano, il concessionario dovrà limitare la localizzazione dei manufatti al nuovo assetto morfologico del litorale.

- 9.** Nei settori di costa interessati da pericolosità da inondazione costiera definiti dal PGRA, il rilascio della concessione turistico - ricreativa è subordinata alla verifica di sicurezza delle strutture (es. piattaforme balneari lignee), corredata da eventuali studi di dettaglio sulla pericolosità di inondazione e devono essere tali da:

- non incrementare le condizioni di rischio specifico degli elementi vulnerabili interessati ad eccezione dell'eventuale incremento sostenibile connesso all'intervento espressamente assentito;
- non generare o peggiorare fenomeni di erosione costiera e/o di inondazione;
- non compromettere la possibilità di realizzare eventuali interventi di difesa costiera, di mitigazione dei rischi e di riqualificazione ambientale.

Infine, il titolare della concessione è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica per eventuali futuri danni a cose o persone derivanti dai fenomeni di inondazione costiera.

- 10.** È fatto obbligo per i concessionari esporre in posizione ben visibile gli estremi dell'atto concessorio.

- 11.** Particolari autorizzazioni temporanee potranno essere previste dall'Amministrazione comunale anche per finalità volte all'assistenza dell'infanzia, degli anziani e dei disabili, per un periodo comunque non superiore a 20 giorni.

- 12.** Tutte le precitate autorizzazioni temporanee potranno essere rilasciate solo a seguito del pagamento del canone e la stipula di apposita convenzione corredata da adeguata cauzione a garanzia del preesistente stato delle aree al termine delle manifestazioni.

- 13.** Le kite zone, localizzate in località Sant'is Andaras, Sa Barra e Domu de Pischera, dovranno essere istituite nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- osservazione di tutte le disposizioni previste dalla Capitaneria di porto per quanto riguarda il canale navigabile;
- utilizzo della fascia a terra per le operazioni di armo, disarmo, alaggio e varo salvaguardando la vegetazione esistente;
- posizionamento di apposita cartellonistica indicante la delimitazione della kite zone, il divieto alla balneazione e le regole d'uso della stessa.

Articolo 8. Piattaforme balneari, pontili galleggianti e houseboat

1. Le concessioni che prevedono l'installazione di piattaforme balneari lignee e/o pontili galleggianti dovranno essere costituite da elementi modulari assemblati in loco e progettate in modo da assicurarne la stabilità, nel rispetto del contesto paesaggistico e ambientale in cui sono inserite.
2. Le piattaforme previste su costa rocciosa dovranno essere obbligatoriamente di facile rimozione e realizzate mediante elementi modulari giuntati a secco.
3. È severamente vietato l'utilizzo di materiali da costruzione in calcestruzzo, lapidei o laterizi, di strutture in fondazione in conglomerato cementizio e/o con infissione di pali nei substrati rocciosi.
4. È inoltre severamente vietata la trasformazione permanente dei siti di installazione delle piattaforme balneari e delle aree limitrofe attraverso spianamenti, livellamenti o demolizioni degli affioramenti rocciosi.
5. L'ancoraggio delle piattaforme previste su costa rocciosa potrà essere realizzato mediante l'utilizzo di sistemi a zavorra (sacchi riempiti con acqua o sabbia) o con tiranti in acciaio inossidabile marino e tassellature fissate al substrato roccioso, opportunamente dimensionate per le tensioni cui sono sottoposte e nel rispetto delle normative vigenti.
6. L'ancoraggio previsto a mare dovrà essere realizzato mediante l'uso di sistemi compatibili con le caratteristiche del fondale e delle aree a terra.
7. Per la realizzazione delle *houseboat* potranno essere utilizzati sistemi modulari prefabbricati galleggianti tenendo conto del contesto litoraneo in cui saranno inserite.
8. La messa in opera di pontili è consentita, previa specifica autorizzazione e concessione demaniale marittima, nel rispetto degli usi consentiti dalle presenti norme in riferimento alle diverse zone costiere di cui all'art.4;
9. L'installazione dei pontili e la reciproca equidistanza tra gli stessi dovrà essere effettuata nel rispetto delle normative vigenti di settore e delle condizioni di sicurezza per la navigazione, previa valutazione della Capitaneria di Porto, a seguito di rilascio di concessione demaniale.
10. L'ancoraggio dei pontili dovrà essere realizzato mediante l'uso di sistemi compatibili con le caratteristiche del fondale, a basso impatto ambientale e paesaggistico.
11. La progettazione delle piattaforme balneari e dei pontili galleggianti deve essere supportata da uno studio meteo marino e da verifiche di sicurezza.

Articolo 9. Chioschi bar, Punti ristoro e Servizi Igienici

1. I chioschi bar, punti ristoro e i servizi igienici dovranno essere realizzati secondo la tipologia propria delle "opere e impianti di facile rimozione".

2. Le concessioni localizzate in spiaggia potranno prevedere esclusivamente il servizio di vendita di alimenti e bevande preconfezionate senza miscita.
3. Qualora non sia possibile l'allaccio alle reti pubbliche si può prevedere la realizzazione di cisterne idriche e di accumulo reflui a svuotamento periodico. Non è consentita la realizzazione di vasche a dispersione o altri sistemi che prevedono la depurazione e lo spargimento delle acque rigenerate nel suolo e nel sottosuolo. I manufatti dovranno inoltre prevedere:
 - sistemi di sicurezza per la raccolta e lo smaltimento dei reflui sistema di accumulo dotato di tutti gli accorgimenti di protezione per il suolo (vasca di contenimento o doppia camera) e copertura;
 - sistemi per il risparmio idrico, quali riduttori di flusso, rubinetti miscelatori monocomando, vaschette di scarico con doppio tasto o regolatore di flusso, sistemi per riutilizzo acque dei lavabi per la sanificazione dei wc, sistemi per la raccolta e il riuso delle acque piovane, etc..
4. La realizzazione di cisterne idriche e di accumulo reflui dovrà obbligatoriamente essere autorizzata da parte degli Enti competenti.
5. I manufatti dovranno utilizzare lampade e apparecchi a basso consumo energetico.
6. Le canalizzazioni elettriche, idriche e di smaltimento reflui dovranno essere realizzate garantendo le condizioni di sicurezza previste dalle norme di settore.
7. Per gli eventuali servizi igienici di tipo chimico prefabbricato, dovranno essere realizzati appositi sistemi di schermatura coerenti con le tipologie architettoniche previste.
8. Qualora si preveda la realizzazione di cisterne stagne di accumulo reflui o il posizionamento di servizi igienici di tipo chimico, lo svuotamento dovrà avvenire periodicamente in relazione alle esigenze d'uso del servizio.

Articolo 10. Sistema degli accessi ai litorali

1. Gli accessi alla risorsa dovranno essere ben segnalati e realizzati garantendo l'assenza di incidenza sulle dinamiche geomorfologiche e sedimentarie e sulla vegetazione presente.
2. I percorsi che necessitano di interventi di riqualificazione per la mitigazione dei fenomeni di erosione costiera o la salvaguardia delle componenti ambientali sensibili dovranno essere realizzati mediante l'inserimento di infrastrutture leggere (dissuasori, recinzioni, passerelle lignee).
3. L'accesso alla costa dagli ingressi non regolamentati, dovrà essere scoraggiato attraverso l'utilizzo di dissuasori o recinzioni, segnaletica di divieto e informativa sulle valenze del luogo, etc.

4. Per incentivare la fruizione naturalistica del settore costiero in corrispondenza delle aree sosta potrà esser previsto l'inserimento di rastrelliere per la sosta e il noleggio di biciclette.
5. Non è ammessa l'apertura di accessi privati sul Demanio Marittimo, mentre sono autorizzabili accessi pubblici con le modalità di percorsi pedonali, nel rispetto delle norme del presente Piano.
6. Tutti i percorsi pedonali di accesso sono di uso pubblico e devono permettere l'attraversamento degli ambienti naturali della fascia costiera.
7. I percorsi dovranno essere realizzati, quando la morfologia dei luoghi lo consente, in maniera tale da garantire l'accesso anche da parte di persone con ridotte capacità motorie. Saranno da prevedersi esclusivamente sistemi costituiti da elementi modulari in legno e assemblati con giunzioni a secco.
8. I percorsi pedonali naturalistici individuati nelle tavole di Piano, potranno essere infrastrutturati mediante l'inserimento di cestini per la raccolta dei rifiuti, segnaletica e cartellonistica sulle valenze del luogo e appositi dissuasori o recinzioni per la delimitazione e la salvaguardia della vegetazione.
9. I percorsi ciclo-pedonali dovranno essere realizzati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - non ostacolare il naturale deflusso delle acque diffuse e incanalate;
 - la superficie dovrà essere realizzata con adeguate pendenze trasversali a garanzia dello sgrondo delle acque (pista ciclo pedonale $\geq 1\%$);
 - favorire il drenaggio delle acque meteoriche attraverso sistemi a dispersione per infiltrazione naturale nel terreno (es. trincee drenanti, vasche di dispersione, etc.);
 - utilizzare tutti gli accorgimenti necessari per contrastare il fenomeno del dilavamento superficiale e garantire una buona permeabilità delle pavimentazioni attraverso l'uso di materiali ecocompatibili e favorendo l'utilizzo di percorsi a fondo naturale;
 - qualora siano necessari ampliamenti della sede stradale nelle fasi di realizzazione si dovranno limitare al minimo indispensabile gli scavi, le trincee e il passaggio dei mezzi meccanici.
10. Le aree di sosta veicolare a servizio della fruizione balneare devono essere localizzate come indicato nelle tavole di progetto e realizzate nel rispetto dei requisiti tecnico-progettuali previsti dal presente Piano.
11. Le aree sosta devono garantire una buona permeabilità delle pavimentazioni attraverso l'uso di materiali ecocompatibili, anche favorendo l'utilizzo di superfici a fondo naturale o pavimentazioni drenanti.
12. Le specie vegetali per gli impianti a verde devono essere appartenenti al contesto fitogeografico locale e corrispondenti al corredo floristico autoctono

dell'ambito; le specie per l'impianto a verde devono essere individuate nel rispetto del mantenimento di un buono stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario. Non è ammesso l'utilizzo di specie aliene ed alloctone.

13. In corrispondenza delle aree vegetate, l'eventuale ampliamento o realizzazione di nuove aree destinate alla sosta, dovrà avvenire intervenendo in settori a basso valore ecologico, salvaguardando lo strato vegetale arboreo, gli endemismi e delle specie di interesse conservazionistico e/o biogeografico.
14. Le lavorazioni per la sistemazione delle aree sosta e sentieri dovranno essere effettuate nei periodi a minor sensibilità per la fauna. Durante le fasi di cantiere, dovranno essere inoltre utilizzate attrezzature in ottimo stato di manutenzione e efficienza onde evitare interferenze seppur temporanee con l'ambiente circostante.
15. Nell'ambito delle aree sosta veicolare e negli spazi immediatamente attigui è ammesso il posizionamento di arredi di supporto alla balneazione quali cestini portarifiuti, recinzioni e sedute.
16. Nelle aree di sosta veicolare devono essere rispettate le disposizioni relative alla prevenzione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo, coerentemente con quanto previsto dal Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva Contro gli Incendi Boschivi (PRAI) e dalle Prescrizioni Regionali Antincendio.
17. La progettazione e realizzazione dei nuovi percorsi pedonali e ciclabili ricadenti all'interno della Rete 2000 dovrà essere sottoposta a specifica Valutazione di Incidenza Ambientale.

Articolo 11. Ambiti destinati alla fruizione con animali domestici

1. Nelle spiagge di Coaquaddus e Is Prunis, così come indicato nelle tavole di progetto, è permesso l'accesso e la fruizione da parte di animali domestici.
2. In prossimità di tali ambiti, le concessioni adibite a chiosco bar potranno espletare anche il servizio di noleggio attrezzature di supporto alla fruizione con animali domestici.
3. In corrispondenza degli accessi agli ambiti destinati alla fruizione di animali da compagnia dovranno essere localizzati appositi cartelli informativi sulle regole di comportamento e cestini per la raccolta di rifiuti organici.
4. In tali aree i proprietari/detentori degli animali sono tenuti al rispetto dell'ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006 e l'ulteriore normativa vigente in materia.

5. I proprietari/conduuttori degli animali sono responsabili del benessere, del controllo e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
6. Potranno accedere alla spiaggia esclusivamente gli animali che siano regolarmente iscritti all'anagrafe, identificati con microchip o tatuaggio, e muniti di documentazione sanitaria che dimostri di essere in regola con le vaccinazioni, anche nel caso di animali provenienti dall'estero.
7. Gli animali potranno fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante il tratto di costa designato.
8. I proprietari/conduuttori hanno l'obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti.
9. Le deiezioni solide dovranno essere immediatamente rimosse, a cura del proprietario/conduuttore, che dovrà essere munito di apposita paletta e raccoglitrice, e depositate negli appositi contenitori dei rifiuti o allontanati a cura del conduuttore stesso e destinati a smaltimento autorizzato.

Articolo 12. Pulizia litorali

1. Al fine di garantire il buono stato del litorale sarà opportuno prevedere l'inserimento di appositi contenitori di rifiuti per la raccolta differenziata nelle spiagge e settori di costa maggiormente fruiti, in prossimità degli accessi, delle aree sosta e delle concessioni previste.
2. La rimozione delle biomasse vegetali deposte dalle mareggiate può essere condotta nel rispetto della normativa e dai regolamenti di settore vigenti e secondo quanto disposto dalle presenti norme, solo se autorizzata da parte del Comune e/o dagli Enti competenti.
3. All'interno delle aree sosta dovranno essere disposti appositi contenitori per la raccolta differenziata ; in corrispondenza dei percorsi pedonali naturalistici potranno essere localizzati cestini porta rifiuti qualora sia assicurato il ritiro dei rifiuti da parte della ditta competente. Nelle aree sosta ed in prossimità dei percorsi pedonali, ciclabili e, degli accessi a mare dovranno essere posizionati appositi pannelli monitori, informativi e didattici finalizzati alla sensibilizzazione dell'utenza.
4. È severamente vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere all'esterno delle aree e dei contenitori regolarmente adibiti allo scopo.
5. I titolari che esercitano sul territorio comunale le attività della ristorazione e attività similari aventi quale finalità la somministrazione di alimenti e bevande non potranno distribuire ai clienti sacchetti, contenitori e stoviglie monouso in materiale non biodegradabile.

6. Dovranno essere promosse politiche finalizzate alla riduzione della produzione di rifiuti e contro l'abbandono dei mozziconi di sigaretta.

Articolo 13. Indirizzi di tutela, salvaguardia e riqualificazione ambientale

1. Sono da promuovere gli interventi di protezione, di recupero ambientale e rinaturalizzazione delle componenti ambientali interessate dal degrado della fruizione e da processi di erosione dei versanti e delle coste, attraverso opere naturalistiche eco-compatibili che mirano alla tutela e alla rigenerazione spontanea degli habitat e al riequilibrio geomorfologico.
2. Eventuali interventi di rinaturalizzazione delle superfici degradate dovranno essere attuati mediante l'utilizzo di specie vegetali autoctone e coerenti con il contesto floristico-vegetazionale locale presente.
3. Per favorire la protezione delle zone umide costiere e dei sistemi dunari dovranno essere promossi interventi di dissuasione della fruizione per le aree sensibili e di infrastrutturazione leggera per l'accesso pedonale.
4. Le strutture e i manufatti per lo svolgimento delle attività turistico - ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione devono preferibilmente essere realizzati utilizzando materiali naturali, biocompatibili con l'ambiente, come materiali locali o legno proveniente da foreste con certificazione ecologica (FSC o simili), e forme e colori tali da renderli compatibili con il paesaggio circostante.
5. È incentivata la sostenibilità energetica delle strutture e dei manufatti per lo svolgimento delle attività turistico - ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione attraverso l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, come i pannelli fotovoltaici, e devono essere adottate soluzioni tecniche per assicurare il risparmio idrico ed energetico, favorendo anche la gestione delle attività certificata secondo criteri di qualità ambientale (es. ECOLABEL).

Articolo 14. Emissioni sonore

È fatto obbligo il rispetto dei valori limite di emissione e di immissione (v. art. 2 L. 447/95) come definiti al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e delle prescrizioni sui limiti acustici previsti all'interno del Piano di classificazione acustica comunale.

Articolo 15. Utilizzo di fonti luminose

1. E' fatto obbligo per i concessionari adeguarsi a quanto prescritto nelle "Linee Guida per la riduzione dell'inquinamento luminoso e relativo consumo energetico" (art. 19 Comma 1. L.R. 29 maggio 2007, n. 2) con particolare riferimento al paragrafo 11, punto 5, lett. a) e b).
2. Al fine di evitare disturbi alla fauna, in particolare in prossimità di zone umide, dovranno essere utilizzati accorgimenti atti a ridurre l'inquinamento luminoso

come l'utilizzo di fonti di luce di minima intensità, sistemi di schermatura, utilizzo di lampade che riducano la dispersione di luce verso l'alto, etc..

Articolo 16. Approvvigionamento energetico, idrico e smaltimento dei reflui delle concessioni e dei servizi di supporto alla balneazione

1. All'interno delle attività turistico - ricreative dei servizi di supporto alla fruizione potranno essere adottate soluzioni tecniche finalizzate alla sostenibilità energetica delle strutture attraverso l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. In particolare si potrà prevedere l'installazione di pannelli fotovoltaici nei chioschi bar, punti ristoro, nei box e nei servizi igienici. Può essere previsto un utilizzo alternativo o integrato di altre fonti di energia rinnovabile, previa verifica della fattibilità tecnica, ambientale e paesaggistica.
2. Nel caso di chioschi bar e servizi igienici, qualora non sia possibile l'allaccio alle reti pubbliche esistenti, il posizionamento di gruppi elettrogeni dovrà essere preventivamente autorizzato e avvenire garantendo la continuità con lo spazio concessorio, adottando opportuni accorgimenti tecnici ai fini della massima mitigazione dell'impatto sonoro, delle emissioni gassose e dell'impatto visivo.
3. I servizi di supporto alla fruizione il cui svolgimento prevede l'utilizzo di acqua e produzione di reflui, dovranno essere preferibilmente connessi alle reti pubbliche esistenti ed essere dotati di adeguati sistemi per il risparmio idrico (utilizzo di elettrodomestici a basso consumo, rubinetteria che razionalizza il consumo dell'acqua, sistemi per riutilizzo acque dei lavabi per la sanificazione dei wc, sistemi per la raccolta e il riuso delle acque piovane, etc.).
4. Qualora non sia possibile l'allaccio alle reti pubbliche si può prevedere la realizzazione di cisterne idriche e di accumulo reflui nel rispetto di quanto previsto ai precedenti articoli del presente Regolamento. Il posizionamento di cisterne idriche e di accumulo reflui non interrato all'interno dello spazio concessorio, dovrà essere effettuato all'interno degli appositi vani tecnici.
5. I manufatti dovranno utilizzare lampade e apparecchi a basso consumo energetico.
6. L'inserimento di sistemi per l'approvvigionamento derivanti da fonti rinnovabili o l'utilizzo di sistemi per la riduzione dei consumi idrici attraverso il recupero delle acque reflue e/o piovane potrà costituire elemento di premialità all'interno dei bandi per l'affidamento delle concessioni.
7. Non è consentita la realizzazione di vasche a dispersione o altri sistemi che prevedono la depurazione e lo spargimento delle acque rigenerate nel suolo e nel sottosuolo.

Articolo 17. Operazioni di manutenzione ordinaria, rifornimento e stoccaggio dei carburanti per i gruppi elettrogeni

1. Per i chioschi bar, qualora non fosse possibile l'allaccio alle reti comunali, si potrà prevedere l'utilizzo di gruppi elettrogeni per l'approvvigionamento elettrico.
2. Le operazioni di manutenzione ordinaria e di rifornimento dei gruppi elettrogeni dovranno essere svolte in piena sicurezza adottando accorgimenti atti ad eliminare qualsiasi pericolo di sversamento accidentale di carburante o di altri materiali inquinanti sulla superficie del suolo. A tal fine si dovrà prevedere la localizzazione dei gruppi elettrogeni su uno strato contenitivo di materiale impermeabile che, in caso di caduta accidentale trattenga il carburante o altro inquinante e ne impedisca l'infiltrazione nel suolo.
3. E' severamente vietato lo stoccaggio di carburante e di altri materiali inquinanti all'interno delle zone ritenute non idonee di cui all'art. 4. Tali sostanze potranno quindi essere portati all'atto dell'utilizzo e mantenute unicamente per il periodo necessario alle operazioni di rifornimento. Le sostanze dovranno inoltre essere conservate e trasportate in contenitori chiusi e integri in modo da scongiurarne lo sversamento accidentale sul suolo.

Articolo 18. Procedure per il rilascio delle concessioni

1. Le concessioni individuate nel Piano saranno assegnate attraverso una procedura pubblica selettiva che offra garanzie di trasparenza ed imparzialità al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti.
2. Il titolo concessorio avrà una durata tale da consentire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti e non potrà essere rinnovato automaticamente al prestatore uscente.
3. Le domande di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica potranno essere presentate da tutti i soggetti legittimati (persone fisiche, associazioni, cooperative, società, ecc.), iscritti nel Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente o che intendano iscriversi.
4. La procedura di gara potrà avvenire a partire dalla prima stagione balneare utile, dopo l'approvazione ed esecutività del Piano.
5. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
6. Le concessioni potranno essere messe a bando in diverse fasi, in forma singola o per gruppi, in ragione della concreta disponibilità delle aree da parte del Comune e/o secondo gradi di priorità da determinarsi con apposito atto di Giunta Comunale.

7. I bandi per le assegnazioni delle concessioni possono prevedere l'assegnazione di gruppi di servizi turistico ricreativi, sia di diversa che della medesima tipologia, ad un unico soggetto titolare.
8. Al fine di salvaguardare specie di interesse conservazionistico, all'interno dei bandi di gara per l'affidamento delle concessioni potranno essere inseriti criteri di ammissibilità e/o premialità finalizzati a promuovere la realizzazione di infrastrutture leggere (come ad esempio piccole recinzioni dove sono presenti gli endemismi, anche se esterni o limitrofi all'area in concessione) e azioni complementari alla comunicazione e sensibilizzazione (come ad esempio la realizzazione e messa in opera di cartellonistica informativa, la stampa di brochure, ecc).
9. Le domande autorizzative per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione e relative opere e impianti di facile rimozione dovranno essere corredate almeno della seguente documentazione:
 - a. titolo concessorio per l'area sulla quale si intende svolgere l'attività turistico-ricreativa (modello D1 nel caso delle concessioni demaniali marittime);
 - b. relazione paesaggistica secondo il DPCM 12.12.2005; le strutture devono tenere conto della morfologia del litorale, con particolare riguardo ad un armonico inserimento con le altre componenti del paesaggio: spazi aperti, distribuzione della vegetazione, contrasti visivi, punti di rilievo e di depressione, luoghi panoramici. Con riferimento a tali caratteristiche si ritiene quindi, in via generale, che nel caso di attrezzature e servizi comportanti la realizzazione di manufatti (quali chioschi, pedane, box, ecc.) l'ubicazione di questi ultimi sia attuata in modo da minimizzare l'impatto sulle componenti ambientali. Particolare attenzione deve essere riservata ai tratti di costa rocciosa fruibili e agli ambiti ricadenti all'interno della Rete Natura 2000;
 - c. eventuali Autorizzazioni di altri Enti competenti (es. *ex art. 55 del Codice della Navigazione, per tutte le opere da realizzare nella fascia dei 30 metri dal confine demaniale - marittimo; Capitaneria di Porto di competenza per la domanda ai fini dell'inserimento nel Sistema Informativo Demaniale marittimo secondo il modello D7 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti*);
 - d. elaborati di progetto nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto attiene almeno al livello di progettazione definitiva.
10. Per le concessioni ricadenti all'interno della Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS) i progetti di dettaglio dovranno essere preventivamente sottoposti a verifica di assoggettabilità alla valutazione d'incidenza in conformità alle vigenti disposizioni in materia, sulla quale si pronunceranno le Autorità competenti.
11. Ulteriori eventuali autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti in relazione ai vincoli normativi e ambientali presenti (quali: "compatibilità idraulica", "compatibilità geologica e geotecnica", "verifica di sicurezza" nelle aree di

inondazione costiera ai sensi delle NdA del PAI, autorizzazioni igienico-sanitarie per la realizzazione dei manufatti, ecc.).

12. Il rilascio delle concessioni relative a piattaforme balneari e pontili galleggianti dovrà avvenire a seguito della valutazione positiva di un progetto dettagliato che consideri adeguatamente le condizioni del contesto ambientale e meteo-marino in cui è inserito. Il progetto dovrà definire il dimensionamento strutturale del manufatto e dei relativi ancoraggi in relazione alle funzioni specifiche cui è destinato e dovrà valutare l'opera rispetto agli effetti ambientali indotti sull'ecosistema marino e sulla morfodinamica marino costiera anche degli ambiti limitrofi.

Articolo 19. Sanzioni

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Piano comporta le sanzioni di legge e regolamenti vigenti e l'eventuale revoca dell'autorizzazione concessoria coerentemente con quanto disposto dalle Direttive Regionali di cui alla D.G.R. n. n.28/12 del 4 giugno 2020.

TITOLO 4. Norme tecniche per la realizzazione delle strutture

Articolo 21. Oggetto delle norme tecniche

Le norme tecniche hanno per oggetto le opere e impianti di facile rimozione da installarsi all'interno dell'ambito di competenza del Piano di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Articolo 22. Obiettivi e contenuti

Le norme tecniche hanno per obiettivo la regolamentazione delle modalità tecnico-costruttive delle "opere e impianti di facile rimozione", nell'ambito dell'esercizio delle attività turistico - ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione.

Tali norme sono state concepite nel rispetto delle Direttive Regionali di cui alla D.G.R. n.28/12 del 4 giugno 2020 al fine di promuovere la qualificazione ambientale, paesaggistica ed architettonica delle strutture a servizio delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla fruizione del sistema costiero di Sant'Antioco.

Articolo 23. Tipologie costruttive

Le attrezzature e i manufatti funzionali alle attività turistico ricreative ed alla erogazione di servizi di supporto alla fruizione devono essere realizzate in conformità alle seguenti disposizioni e coerenti con le tipologie riportate nella Tav.10 del Piano.

Le strutture e i manufatti devono essere preferibilmente costituiti da elementi modulari in legno o acciaio, assemblati con giunzioni a secco. Le aree in concessione dovranno essere pianificate e realizzate con opere e strutture rese accessibili e fruibili, qualora le condizioni del luogo lo consentano, anche a portatori di handicap, ai sensi del quadro normativo vigente.

La geometria dei manufatti, previsti sia all'interno che all'esterno del demanio marittimo, deve essere improntata alla massima semplicità, ai volumi geometrici regolari, con copertura preferibilmente piana.

Le attrezzature e i servizi comportanti la realizzazione di manufatti quali chioschi, punti ristoro, box, servizi igienici, piattaforme balneari lignee, etc. non potranno mettere a rischio la macchia mediterranea, arbustiva o arborea.

Negli ambiti interni e prossimi al demanio marittimo è consentita esclusivamente la realizzazione di manufatti di facile rimozione; sono "strutture di facile rimozione" le strutture costituite da elementi componibili e facilmente trasportabili, assemblabili con giunzioni a secco e smontabili senza interventi demolitori e di rottura. Gli elementi che non possono essere movimentati a mano devono essere provvisti di sistema di aggancio per il sollevamento meccanico.

Tutti i manufatti devono essere semplicemente appoggiati sulla superficie del suolo, su pedane lignee o attraverso piattaforme sopraelevate su pali.

Le soluzioni progettuali adottate per le nuove strutture, devono essere tese alla massima apertura delle visuali verso il mare limitandone al contempo l'impatto visivo, con particolare riguardo all'altezza e alla larghezza massima dei manufatti e all'uso dei materiali da costruzione, privilegiando l'uso del legno certificato con finitura naturale per le pedane e le superfici in elevazione.

È vietato l'utilizzo di materiali da costruzione in calcestruzzo, lapidei, laterizi, tegole ecc. assemblati o realizzati a piè d'opera, strutture prefabbricate di fondazione in conglomerato cementizio, anche se completamente interrate, ad eccezione delle zone trasformate esterne al demanio marittimo. I manufatti dovranno inoltre avere una dimensione e struttura tali da consentirne con semplicità una rapida rimozione senza interventi demolitivi di alcun tipo.

Piattaforme balneari lignee e pontili galleggianti

Le piattaforme balneari lignee nonché i pontili galleggianti dovranno essere costituite da elementi modulari assemblati in loco. Il tavolato dovrà essere giuntato alla struttura portante mediante l'uso di viti in acciaio inox. L'ancoraggio dovrà essere realizzato mediante l'uso di sistemi compatibili con le caratteristiche del fondale e/o delle aree a terra. Per la loro realizzazione potranno essere utilizzati sistemi modulari prefabbricati, anche galleggianti qualora in acqua, in relazione alle caratteristiche del luogo in cui dovranno essere realizzate.

Torretta di avvistamento

La torretta di avvistamento e salvamento a mare è stata ipotizzata con dimensioni pari a 1.2x1.2 m e altezza massima di 2.2 m. Gli elementi costitutivi dovranno essere realizzati con pannelli smontabili e assemblati in loco o in struttura prefabbricata in legno.

Ombrelloni

All'interno delle concessioni demaniali è consentita l'installazione di sistemi di ombreggio di facile rimozione che non presentino elementi di chiusura laterale, da posizionare in modo tale da non precludere la vista del mare e che abbiano una superficie d'ombra non superiore a quanto concesso. Gli ombrelloni dovranno essere realizzati con struttura in legno e copertura a paglia o in fibre naturali (es. lino) bianchi o di colori tenui riconducibili alla terra tali da minimizzare l'impatto visivo.

Box

I box previsti per info point, infermeria, deposito, etc., potranno avere superficie pari a 4 m² e dovranno essere realizzati mediante elementi modulari in legno assemblati in loco con la stessa finitura esterna prevista per i chioschi bar.

Il legno da utilizzare per la realizzazione dei manufatti deve essere certificato, di prima qualità ed a basso contenuto di nodi. Qualora si prediliga un sistema

costruttivo differente da quello sopra citato, sarà obbligo la realizzazione del manufatto mediante l'uso di materiale compatibile con l'ambiente circostante, preferibilmente con finitura esterna in legno.

Spogliatoi

La tipologia ipotizzata per gli spogliatoi presenta delle dimensioni modulari di 1.5x1.5.m, ed una altezza massima di 2.6 m. La struttura ipotizzata risulta costituita da pilastri lamellari in legno o acciaio (con sezione tipo 10x10 cm) e rivestimento mediante formato dalla disposizione ad intervalli compresi tra i 5 e i 15cm di listelli di legno. Il rivestimento esterno potrà esser realizzato anche mediante pannelli pre-assemblati costituiti da telaio e specchietti con perline in tre pannelli e da un pannello-porta d'ingresso.

Passerelle

I percorsi pedonali di accesso agli ambiti di fruizione, dovranno essere dotati di sistemi di protezione qualora necessari per la salvaguardia delle componenti ambientali o per la fruizione in sicurezza. Le soluzioni progettuali di tali percorsi devono essere previste in relazione al contesto paesaggistico e ambientale, prediligendo l'utilizzo di materiali naturali propri del luogo.

Gli accessi potranno inoltre essere dotati di passerelle appoggiate sulla superficie del suolo o su pali, costituite da elementi modulari in legno assemblati in loco in modo da garantire, se le condizioni del sito lo consentono, l'accesso al mare anche ai soggetti con ridotte capacità motorie e assicurare il minimo impatto sulle componenti sensibili.

La stessa tipologia di passerelle dovrà essere utilizzata all'interno delle concessioni previste in spiaggia per favorire il collegamento tra i diversi spazi all'interno della concessione. Sotto il piano di calpestio di pedane e passerelle potranno essere predisposti gli impianti necessari per il passaggio dei cavidotti per l'energia elettrica e flessibili per adduzione e smaltimento degli impianti idrici - fognari se previsti dal piano.

Punti ristoro

La struttura ipotizzata per l'esercizio di ristorazione presenta una altezza di 3 metri, una superficie coperta pari a 130 mq ed una superficie scoperta per la disposizione di sedie e tavolini e sistemi di ombreggio.

All'interno della struttura trovano locazione una sala per i clienti, i servizi igienici con annesso antibagno, nel rispetto delle normative vigenti in materia contro le barriere architettoniche, un servizio igienico e spogliatoio per il personale, il locale per la preparazione degli alimenti e una dispensa.

Per garantire l'aerazione e l'illuminazione naturale all'interno del locale di preparazione e dei servizi igienici sono state previste delle superfici finestrate con sistema di apertura verso l'interno con anta o scorrevole.

L'accesso, disposto nel lato sud e ovest, è stato ipotizzato con porte finestre scorrevoli che, in base alle esigenze, possono essere mantenute aperte per garantire una miglior aerazione degli ambienti interni senza influire sulla disposizione funzionale degli arredi.

La struttura portante è costituita da travi e pilastri in profilati di acciaio laminati a caldo ed un involucro pensato con un rivestimento di materiale ligneo.

Le superfici verticali in corrispondenza della sala interna potranno essere realizzate con ampie vetrate con montanti in acciaio o alluminio ancorate ai pilastri della struttura portante. Negli altri ambienti le pareti perimetrali e divisorie potranno essere realizzate con l'inserimento di pannelli sandwich autoportanti.

L'interno dovrà essere realizzato, secondo quanto previsto dalle normative in materia igienico-sanitaria, con materiale impermeabile facilmente lavabile.

La copertura dovrà essere realizzata preferibilmente piana in modo da permettere l'eventuale inserimento di pannelli fotovoltaici per l'approvvigionamento energetico della struttura, che non devono essere visibili in prospetto. A tal fine i pannelli devono essere complanari alla copertura o presentare una pendenza minima. All'interno del fabbricato deve essere predisposto il vano tecnico per l'impianto di accumulo e di gestione dell'energia prodotta.

Chioschi bar

Le strutture ipotizzate per il *chiosco bar* riportate nella Tav.10 del Piano, sono principalmente di due tipologie:

- forma rettangolare con superficie coperta complessiva di circa 52 mq (18 mq chiosco con vano tecnico e servizio igienico, e 34 mq veranda coperta), superficie scoperta di 20 mq e altezza pari a 3 m;
- forma rettangolare con superficie coperta complessiva di circa 40 mq (21 mq chiosco e 26 mq veranda coperta), superficie scoperta di 50 mq e altezza pari a 3 m. La disposizione interna di quest'ultimo potrà essere modificata per realizzare al suo interno il servizio igienico.

Per entrambe le tipologie la struttura portante ipotizzata risulta costituita da pilastri lamellari in legno o acciaio e rivestimento di materiale ligneo. Le pareti presentano ampie aperture per garantire l'aerazione e l'illuminazione naturale all'interno del manufatto.

In corrispondenza del chiosco è prevista una pedana lignea per il posizionamento di sedie e tavoli e sistemi di ombreggio.

La scelta delle dimensioni del chiosco e della pedana dovrà essere effettuata sulla base delle condizioni del luogo in cui andranno localizzati e in base alle esigenze per l'espletamento del servizio.

Così come riportato nella tavola di progetto, all'interno del chiosco (ipotesi 1), qualora autorizzato, potrà essere previsto un servizio igienico fruibile anche dai portatori di handicap. Il vano tecnico qualora non fosse possibile l'allaccio alle reti pubbliche, dovrà ospitare al suo interno le cisterne idriche e di accumulo reflui.

Nel caso delle concessioni che prevedano esclusivamente il servizio di vendita e bevande preconfezionate senza mescita, il manufatto potrà essere modificato riducendo la volumetria o destinando lo spazio previsto per il vano tecnico e il servizio igienico ad altre funzioni (es. spogliatoi, box infermeria e deposito, etc.).

L'interno dei chioschi dovrà essere realizzato, secondo quanto previsto dalle normative in materia igienico-sanitaria, con materiale impermeabile facilmente lavabile.

La copertura dovrà essere realizzata preferibilmente piana in modo da permettere l'eventuale inserimento di pannelli fotovoltaici per l'approvvigionamento energetico della struttura, che non devono essere visibili in prospetto. A tal fine i pannelli devono essere complanari alla copertura o presentare una pendenza minima. All'interno del fabbricato deve essere predisposto il vano tecnico per l'impianto di accumulo e di gestione dell'energia prodotta.

Il materiale di finitura superficiale esterna ed interna dovrà essere in legno naturale certificato, di prima qualità ed a basso contenuto di nodi e di colori coerenti con il contesto territoriale e protetto da impregnante previo trattamento antitarlo, antimuffa e ignifugo.

Servizi igienici e docce

Il box servizi igienici, avente una superficie di 14mq e una altezza di 2.4m, sarà composto da tre bagni (di cui uno per portatori di handicap) e un vano tecnico. Il modulo sarà costituito da una struttura in acciaio, da una pannellatura delle pareti esterne in listelli e da pavimento e copertura realizzati mediante l'uso di materiali lignei. Il pavimento e il soffitto interno dovranno essere adeguatamente isolati ed impermeabilizzati.

Il manufatto in base alle esigenze potrà prevedere al suo interno il servizio docce pubbliche attraverso la modifica degli spazi interni o l'incremento della superficie coperta qualora autorizzato. Il rivestimento esterno, per entrambe le ipotesi progettuali e per il blocco impianti, dovrà essere della stessa tipologia di quello previsto per il chiosco bar.

Qualora vengano realizzate le docce esternamente al box servizi igienici le stesse dovranno essere posizionate all'interno dello spazio concessorio e connesse ai sottoservizi esistenti o ad altri sistemi di accumulo reflui. La tipologia prevista prevede il piatto doccia singolo con dimensioni 150x150 cm e colonna di altezza pari a 2.1 m. La struttura potrà essere realizzata in legno o in acciaio inox.

L'interno dei servizi igienici dovrà essere realizzato, secondo quanto previsto dalle normative in materia igienico-sanitaria, con materiale impermeabile facilmente lavabile.

La copertura dovrà essere realizzata preferibilmente piana in modo da permettere l'eventuale inserimento di pannelli fotovoltaici per l'approvvigionamento energetico della struttura, che non devono essere visibili in prospetto. A tal fine i pannelli devono essere complanari alla copertura o presentare una pendenza minima. All'interno del fabbricato deve essere predisposto il vano tecnico per l'impianto di accumulo e di gestione dell'energia prodotta.

Il legno da utilizzare per la realizzazione dei manufatti deve essere certificato, di prima qualità ed a basso contenuto di nodi.

Coperture

Le coperture previste come sistemi di ombreggio a pergolato potranno essere realizzate mediante pilastri e travi a sezione quadrata adeguatamente ancorati mediante sistemi in acciaio. L'ombreggiatura potrà essere realizzata attraverso:

- inserimento di lamelle frangisole in legno inclinate;
- tavole in legno;
- copertura in cannucciato;
- teli in tessuto.

I colori scelti per gli ombreggi devono armonizzarsi con il paesaggio circostante. Le strutture lignee devono essere lasciate con finitura naturale mentre le tele da utilizzare (qualora si prediliga questa tipologia di schermatura) saranno in tessuti naturali color sabbia o altri colori neutri riconducibili alla terra tali da minimizzare l'impatto visivo.

Recinzioni e Dissuasori

Le tipologie riportate nella Tav.10 dovranno essere realizzate in legno con interasse di 2 metri e giuntate a secco attraverso l'uso di viti in acciaio inox.

Le aree affidate in concessione dovranno obbligatoriamente essere delimitate con paletti in legno (max 90 cm fuori terra) uniti tra loro mediante corda o sagola festonata. Da questa delimitazione è escluso il lato che si estende lungo la linea di battigia in quanto dovrà essere sgombro da qualsiasi impedimento. Saranno vietate tutte le recinzioni che non rispondono a tali requisiti poiché potrebbero rendere difficoltoso od impossibile l'accesso alla pubblica spiaggia.

Al fine di tutelare le componenti ambientali sensibili ed impedire l'accesso e la frequentazione delle aree non suscettibili alla fruizione, potranno essere inseriti di dissuasori a basso impatto paesaggistico realizzati con lo stesso criterio delle recinzioni delle aree di concessione (sistema palo-corda) o tipologia semplice, mezza croce o croce di sant'Andrea.

I pali in legno impregnato, aventi un diametro di cm 10 e altezza totale di 2 metri, dovranno essere infissi manualmente per circa 1 mt nel terreno, mediante esecuzione di pre-scavo manuale di circa 0.50 mt di profondità.

Aree sosta

Nella Tav.10 sono riportate alcune ipotesi planimetriche per la sistemazione delle aree parcheggio differenti in base alla disposizione degli stalli per la sosta (dritti o a spina di pesce). La pavimentazione dovrà essere realizzata in modo da contrastare il fenomeno del dilavamento superficiale ed essere permeabile. I disegni riportano alcune tipologie possibili di pavimentazione tra cui l'uso di griglie stabilizzanti, macadam, autobloccanti in cls rinverditi o la sistemazione del fondo naturale. Come sistemi di delimitazione delle aree sosta potranno essere utilizzate le tipologie di recinzione previste dal presente Piano o l'inserimento di specie arboree e arbustive locali.

Attrezzature aggiuntive

All'interno delle concessioni destinate al noleggio di piccoli natanti da spiaggia è possibile l'inserimento, all'interno degli spazi autorizzati, di rastrelliere e scaffali per una migliore organizzazione delle attrezzature. Data la notevole varietà presente sul mercato delle canoe etc., il concessionario avrà piena libertà sulla dimensione delle rastrelliere rispetto all'attrezzatura da noleggiare.

Articolo 24. Tolleranze

Ogni eventuale modifica apportata ai parametri dimensionali e tipologici proposti, andrà giustificata in sede di progetto e di domanda autorizzativa con motivazioni tecniche, pur nel rispetto delle proporzioni globali della struttura e della superficie massima assentita a concessione. Possono essere utilizzati per la realizzazione dei manufatti, delle pedane e dei sistemi di ombreggio, sistemi costruttivi differenti da quelli proposti all'interno del PUL; tuttavia dovranno essere amovibili tali da garantire una loro facile rimozione ed i progetti dovranno essere sottoposti ad approvazione da parte dell'Amministrazione comunale.

Qualora si prevedesse l'utilizzo di colori saranno da prediligere le tonalità calde tali da minimizzare l'impatto visivo.

La distribuzione interna degli spazi prevista per i chioschi bar e i punti ristoro è puramente indicativa; in sede di progetto è possibile presentare soluzioni diverse che meglio si adattino alle esigenze, nel rispetto delle volumetrie massime indicate nel presente PUL. La disposizione e le dimensioni delle aperture riportate nella tavola di progetto per i chioschi bar, punti ristoro e i box è indicativa; saranno pertanto ammesse modifiche dispositive e dimensionali.

La disposizione delle concessioni riportata nella Tav. 9 è indicativa; è ammessa flessibilità nel posizionamento dei singoli elementi nel rispetto del fronte mare e della superficie massima concessa e delle distanze tra gli ombrelloni, come disciplinato dalle ordinanze balneari degli enti competenti per territorio.